

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 124 DEL 05/03/2018**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER RECUPERO, TRASPORTO, CURA, DETENZIONE, REINTRODUZIONE IN NATURA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTA', RECUPERO, SMALTIMENTO FAUNA SELVATICA MORTA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI FINO AL 31/03/2018

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2018 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato rinviato al 31/03/2018;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Rilevato che:

- dall'1/01/2016 la competenza per la gestione della fauna selvatica, già attribuita alla Provincia, è tornata in capo alla Regione (art. 40 L.R. 13/2015), la quale nulla ha ancora disposto in merito al recupero della fauna selvatica morta o in stato fisico anormale;
- tra le competenze fondamentali rimaste in capo alla Provincia vi è quella relativa alla gestione delle strade provinciali, sulle quali è necessario garantire la sicurezza della circolazione stradale (Legge 07/04/2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni");
- la presenza sul territorio provinciale della fauna selvatica (degli ungulati, in particolare) e la conseguente frequenza con cui la stessa entra in collisione con i veicoli, lascia prevedere che l'attuale trend di incidenti sia destinato a continuare anche per l'anno 2018;
- qualora le collisioni con animali selvatici avvengano su strada provinciale è comunque necessario che l'ente gestore assicuri nel più breve tempo possibile la rimozione dell'animale eventualmente rimasto (morto o ferito) sulla carreggiata stradale, al fine di ripristinare la circolazione veicolare;
- dalla data del sopracitato passaggio di competenze, la Regione non ha ancora provveduto ad organizzare un servizio di recupero delle carcasse che possa risolvere le problematiche suddette anche per le strade provinciali;
- da oltre 10 anni la Provincia di Reggio Emilia ha assicurato il servizio di rimozione delle carcasse dalle strade provinciali e di recupero degli animali incidentati mediante affidamento a terzi del servizio in questione;
- gli incidenti con fauna selvatica rilevati negli ultimi anni si sono attestati su valori di oltre 400/anno, circa il 70% dei quali su strade provinciali;

- è necessario mantenere il servizio di cui sopra, limitandolo ai recuperi di animali in stato fisico anormale o morti lungo le strade provinciali, almeno nelle more di una decisione in merito da parte della regione, fino al 31.03.2018;

Considerato che:

- è dovere primario dell'Ente proprietario delle strade garantirne la sicurezza mediante l'adozione di opere e di provvedimenti necessari; ne consegue che sussiste la responsabilità di detto Ente in relazione anche agli eventi lesivi occorsi nei tratti stradali gestiti;
- gli interventi oggetto del presente atto sono di conseguenza interventi che occorre eseguire per evitare che all'Ente derivino conseguenze certe e gravi (danni patrimoniali con rilievi anche di natura penale), a causa di un sicuro incremento dell'incidentalità dovuta all'assenza di cura delle infrastrutture viarie;

Accertato che:

- per l'espletamento di dette prestazioni specialistiche, risulta impossibile utilizzare risorse interne all'Ente, sia per l'esiguità dell'organico tecnico attuale del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, che per l'assenza di figure competenti che possano svolgere adeguatamente le attività specifiche necessarie;
- per far fronte ai suddetti servizi non è al momento presente, né nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, né nell'ambito del programma denominato "Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione", attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la gestione della Consip S.p.A. ex articolo 26 Legge Finanziaria per l'anno 2000 - L. 488/99 e D.M. Del 24.02.2000, né sul servizio Intercenter della Regione Emilia-Romagna alcuna convenzione relativa a forniture di servizi analoghe a quelle di cui sopra;

Considerato, inoltre, che:

- si è valutato di procedere all'affidamento del servizio di recupero, trasporto, cura, detenzione e reintroduzione in natura della fauna selvatica ferita o in difficoltà e per il recupero e lo smaltimento della fauna selvatica morta per il periodo dalla data di approvazione del presente atto e fino al 31/03/2018, a un operatore economico esterno di provata professionalità, in possesso di vasta esperienza in materia;
- ci si riserva di chiedere alla Regione Emilia-Romagna, titolare della funzione di gestione della fauna selvatica, il rimborso delle spese che si sosterranno in detto periodo;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nei casi in cui il corrispettivo sia stato stimato di importo inferiore ad € 40.000,00, al netto dell'I.V.A. e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016;

- nello specifico, poiché il corrispettivo del servizio è stato stimato in € 7.500,00, al netto dell'IVA, si è provveduto a chiedere la disponibilità dell'impresa Chiapponi s.n.c. di Chiapponi Ivano e C. - con sede in Via Togliatti n. 1 a San Polo d'Enza (RE);
- in data 28/02/2018 l'impresa interpellata ha dato la propria disponibilità, offrendo un ribasso del 0,2% sul prezzo;
- il corrispettivo del servizio è così determinato in netti € 7.485,00, per lo svolgimento del servizio fino al 31.03.2018 ed è da considerare congruo rispetto ai valori di mercato;
- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e ai fini di una più rapida realizzazione del servizio;
- occorre infatti ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per servizi di importo non rilevante, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa la sua economicità e del rispetto del principio della rotazione. Ne consegue che, rispettato il principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento e accertata l'economicità del valore dell'affidamento, si ritiene di procedere in tal senso;
- nel caso la Regione individuasse una soluzione soddisfacente prima del 31.03.2018, la Provincia avrà facoltà immediata di recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento di quanto fin lì eseguito;
- la spesa di cui sopra, pari a lordi € 9.131,70, va impegnata alla Missione 09, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030299999, del Bilancio 2018, in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 2320 "Attività di recupero fauna selvatica morta o ferita sul territorio provinciale", che verrà istituito nel PEG 2018;
- con riferimento alla Legge n. 123 del 3/8/2007 e successiva determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), si dichiara che, non prevedendosi rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza, si ritiene non necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze;

Considerato quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, di aggiudicare il servizio in parola all'impresa Chiapponi s.n.c. di Chiapponi Ivano e C., con sede in Via Togliatti n.1 a San Polo d'Enza (RE) – P.IVA 02752020350, per l'importo netto di 7.485,00, dando atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:

- qualora questi risultassero regolari si procederà alla stipula del contratto;
- qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di affidare direttamente all'impresa Chiapponi s.n.c. di Chiapponi Ivano e C., con sede in Via Togliatti n.1 a San Polo d'Enza (RE) – P.IVA 02752020350, il servizio di recupero, trasporto, cura, detenzione e reintroduzione in natura della fauna selvatica ferita o in difficoltà e per il recupero e lo smaltimento della fauna selvatica morta per il periodo dalla data di approvazione del presente atto e fino al 31/03/2018, per l'importo netto di € 7.485,00 a cui va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22%, corrispondente all'importo lordo complessivo di € 9.131,70;
- di impegnare la spesa di € 9.131,70 alla Missione 09, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030299999, del Bilancio 2018, in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 2320 "Attività di recupero fauna selvatica morta o ferita sul territorio provinciale", che verrà istituito nel PEG 2018, tenuto conto che nel caso la Regione individui una soluzione soddisfacente prima del 31.03.2018, la Provincia ha facoltà immediata di recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento di quanto fin lì eseguito;
- di dare atto che:
 - l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
 - qualora questi risultassero regolari si procederà alla stipula del contratto;
 - qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nel garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade provinciali per il periodo dalla data di approvazione del presente atto e fino al 31/03/2018;
 - l'oggetto del contratto è descritto nella premessa del presente atto e consiste nell'espletamento del servizio di recupero, trasporto, cura, detenzione e reintroduzione in natura della fauna selvatica ferita o in difficoltà e per il recupero e lo smaltimento della fauna selvatica morta per il periodo sopra indicato, limitatamente alle strade provinciali;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo e alle modalità di esecuzione del servizio, contenute nello schema di contratto allegato e parte integrante del presente atto;
 - con l'impresa di cui sopra si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016, comma 14, come da schema allegato al presente atto;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è ZBA228A1ED;

- il servizio viene affidato, nelle more dell'individuazione da parte della Regione di un servizio di recupero che possa risolvere le problematiche suddette anche per le strade provinciali; nel caso la regione individui una soluzione soddisfacente prima del 31/03/2018, la Provincia avrà facoltà immediata di recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento di quanto fin lì eseguito;
 - in ragione delle disposizioni normative vigenti, in materia di riordino delle Province, il contratto riporterà, fra le proprie clausole, quella secondo cui potrà rendersi necessario modificare in tutto o in parte o cedere il contratto medesimo, in seguito a provvedimenti legislativi che comportino l'abolizione delle Province o la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che l'operatore affidatario possa vantare, nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o per lucro cessante, fatto salvo il riconoscimento delle competenze maturate fino al momento del verificarsi della predetta condizione;
- di dare, infine, atto che la mancata approvazione del presente atto, espone l'ente a danni patrimoniali certi e gravi, in quanto non consentirebbe di ottemperare agli obblighi per l'Ente di garantire il transito in condizioni di sicurezza.

Allegati:

- Schema di contratto.

Reggio Emilia, li 05/03/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma